



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SEZIONE SETTIMA CIVILE**

Il Giudice dr Livia De Gennaro, letto il ricorso per l'apertura del concordato minore depositato nell'interesse di [REDACTED] nato a [REDACTED] (Na) il [REDACTED] e residente in [REDACTED] (Na) in Via [REDACTED], c.f. [REDACTED], in qualità di legale rappresentante dell'omonima Ditta individuale "[REDACTED]", con sede in [REDACTED] (Na) al Viale [REDACTED], n. R.E.A. NA - [REDACTED], p. IVA n. [REDACTED] contestualmente alla documentazione prodotta ed in particolare la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi avv. Valeria Manzo, adotta il seguente

**DECRETO MOTIVATO EX ART 78 CO 1 C.C.I.I.**

Il debitore ha proposto di soddisfare la propria debitoria ammontante complessivamente ad euro 455.959,02 oltre che le spese relative alla procedura in oggetto, proponendo un concordato liquidatorio con percentuale di soddisfazione assegnata in relazione alle categorie di credito.

Il sig. [REDACTED] dispone di un'entrata mensile di euro 1.100 derivante da attività prestata come AU della [REDACTED] ed euro € 2.311,75 derivante dal reddito netto mensile del coobbligato sig. [REDACTED].

Nella relazione particolareggiata l'avv Manzo, in qualità di gestore della crisi, ha attestato la completezza della documentazione depositata dal debitore; ha, inoltre reputato sostenibili e fattibile la proposta di accordo avanzata in quanto la stessa terrebbe nella giusta considerazione l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente e si fonderebbe su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori assicurando il conseguimento di un importo maggiore rispetto a quello che si otterrebbe in sede di liquidazione dei beni del debitore.

Tanto premesso, al fine di valutare l'ammissibilità della proposta, bisogna fare riferimento alle disposizioni dettate nel nuovo codice il quale ha completamente riformato l'intera materia del sovraindebitamento. In particolare occorre esaminare l'istituto del concordato minore, regolato dagli artt 74 e ss CCII, ove è stata trasfusa la previgente disciplina prevista agli artt 7 ed 8 della legge nr 3/2012.

L'accordo di composizione della crisi è stato, infatti, sostituito dal concordato minore, evidentemente plasmato sulla base della procedura "maggiore" di cui mutua chiaramente la natura concorsuale ed il favor per le soluzioni della crisi che privilegiano la continuazione aziendale o professionale.

Al pari dell'accordo, il concordato minore si caratterizza per essere una procedura concorsuale avente contenuto negoziale, destinata a concludersi non più con decreto, ma con una sentenza di omologa della proposta e il suo integrale adempimento volto alla prosecuzione dell'attività di impresa o professionale.

La differenza principale tra i due istituti si coglie sul versante soggettivo, in quanto il concordato minore, diversamente dall'accordo ex l. nr 3/2012, non può essere proposto dal consumatore, essendo riservato al superamento delle situazioni di sovraindebitamento originate dall'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o agricola ovvero da attività professionale. L'art 74, primo comma CCII accorda infatti, la possibilità di formulare una proposta di concordato *“ai debitori di cui all'art. 2, primo comma lett c) in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore”*.

Di conseguenza, fatta eccezione per il consumatore, i soggetti rientranti in tale previsione normativa sono il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, la start-up innovative ed ogni altro debitore assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Nella fattispecie in esame, l'istante versa in una oggettiva situazione di sovraindebitamento poiché presenta debiti per il complessivo ammontare di euro 455.959,02 e percepisce redditi che non appaiono sufficienti a formare nell'immediato la fonte finanziaria con cui estinguere la debitoria esistente.

Deve constatarsi che, allo stato, non appaiono sussistere le condizioni di inammissibilità previste all'art 77 CCII. E' presente agli atti la documentazione di cui all'art 75 comma primo CCII che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice.

Il Tribunale si riserva in ogni caso di verificare ulteriormente la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano in sede di omologa, così come espressamente consentito dall'art 80, primo comma CCII.

Letto l'art 78 CCII

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore.

Dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

Dispone la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Napoli.

Assegna ai creditori termine di trenta giorni entro il quale far pervenire all'OCC, avv. Valeria Manzo a mezzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ai sensi dell'art 1, comma 1-ter del codice dell'amministrazione digitale (dlgs nr 82

